Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Lunedì, 30 agosto 1926** — **Numero 201**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1749.

REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n. **1415**.

Costituzione di un Consorzio fra Stato e provincia di Trento per il funzionamento dell'Istituto agrario provinciale in San Michele all'Adige.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni dei 23 giugno, 24 luglio 1925, 1° ottobre 1925 e 8 giugno 1926 della Commissione Reale per l'amministrazione straordinaria della provincia di Trento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito un Consorzio fra lo Stato e la provincia di Trento per il funzionamento dell'Istituto agrario provinciale in San Michele all'Adige e dell'annessa Stazione sperimentale.

Il Consorzio ha personalità giuridica ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell'economia nazionale.

Art. 2.

Gli scopi dell'Istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige sono i seguenti:

a) di educare e istruire come si conviene i figli di medi e piccoli possidenti e di agricoltori che intendono prepararsi a divenire direttori di modeste aziende rurali o ad esercitare la professione per proprio conto; ed ha per fondamento principale la esercitazione continuata nei lavori dei campi, del frutteto e delle industrie rurali (specie l'enologia ed il caseificio) avvalorata convenientemente da lezioni teorico-pratiche;

b) di contribuire a promuovere in generale il progresso agrario ed enologico del Trentino e d'esercitare il controllo delle scorte e dei prodotti agrari.

Ai suddetti compiti corrispondono le due sezioni in cui va diviso l'Istituto: Scuola agraria e Stazione sperimentale la cui attività sarà coordinata, a sensi dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3203, a quella degli altri Istituti sperimentali del Regno.

Art. 3.

L'indirizzo e i programmi d'insegnamento dell'Istituto, a norma di quanto dispone la lettera *d*) dell'art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229, saranno proposti dal Consiglio agrario provinciale.

Il regolamento organico e disciplinare, deliberato dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto, dovrà portare la approvazione del Ministero dell'economia nazionale, previa adesione dell'Amministrazione provinciale per quanto riguarda i rapporti del personale attualmente in servizio.

Art. 4.

Al Consorzio per il funzionamento dell'Istituto agrario provinciale di San Michele all'Adige contribuiscono: lo Stato con annue L. 70,000, stanziate nel capitolo 54 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio 1926-27 e capitoli corrispondenti degli esercizi avvenire, oltre le somme già concesse per spese di assestamento di locali e di arredamento, nonchè per la costituzione di capitale fruttifero a incremento delle entrate per il funzionamento, e la provincia di Trento con annue L. 140,000.

Quanto presentemente è destinato al funzionamento dell'Istituto agrario provinciale, compresi i terreni e i fabbricati ad esso attribuiti in virtù delle deliberazioni 3 ottobre 1868, 28 ottobre 1869, 12 e 17 gennaio 1874 della Dieta provinciale tirolese, è dato in uso al nuovo Ente.

Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico dell'Ente stesso.

Gli utili netti dell'azienda agraria, comprese la cantina e la latteria, che verrà gestita a parte nell'interesse della Provincia proprietaria, una volta provvisto alla sua completa sistemazione e alla formazione del capitale circolante di cui abbisogna, sono destinati alla provincia di Trento in diminuzione del contributo annuo ordinario da essa assegnato al Consorzio e previsto dal primo comma del presente articolo.

Gli eventuali utili maggiori risultanti dopo coperta l'esigenza del contributo della Provincia ai sensi del comma precedente, saranno devoluti a favore di altre istituzioni agrarie in genere dell'agricoltura della provincia di Trento su determinazione del Consiglio provinciale.

Art. 5.

Il Consorzio è retto da un Consiglio di amministrazione composto di due rappresentanti del Governo nominati dal Ministero dell'economia nazionale, e di tre rappresentanti della provincia di Trento, eletti dal proprio Consiglio.

I membri elettivi durano in ufficio tre anni e possono essere confermati.

Il direttore dell'istituto fa parte del Consiglio con voto consultivo e con le funzioni di segretario.

I rappresentanti nominati in sostituzione dei consiglieri che vengono a cessare rimangono in ufficio fino al termine del periodo assegnato a coloro che hanno sostituito.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il presidente che dura in ufficio un anno e può essere confermato.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente.

Art. 6.

Spetta al Consiglio di amministrazione di provvedere al funzionamento dell'Istituto mediante i contributi ed i mezzi previsti dall'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

Il personale dell'Istituto si compone:

1° di un direttore, insegnante di agraria che viene nominato dal Consiglio di amministrazione e la cui nomina è sottoposta all'approvazione del Ministero dell'economia nazionale;

2° dell'altro personale insegnante, che verrà stabilito dal regolamento di cui all'art. 10 del presente decreto e sarà nominato dal Consiglio di amministrazione sentito il direttore dell'Istituto;

3° del personale tecnico (capo e sottocapi tecnici) amministrativo e d'inservienza nominato dal Consiglio di amministrazione su proposta del direttore.

Il personale addetto all'Istituto alla emanazione del presente decreto sarà mantenuto in servizio su deliberazioni del Consiglio di amministrazione con rispetto dei diritti acquisiti da ciascun componente di esso.

Il personale particolarmente addetto alla Stazione sperimentale deve assolvere le funzioni didattiche, che gli saranno attribuite.

Il professore di chimica dell'Istituto ha l'incarico della direzione della Stazione, per il quale riceverà adeguata retribuzione.

Per il trattamento economico, giuridico e di quiescenza il predetto personale è equiparato ai gradi corrispondenti dell'Amministrazione provinciale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico, tecnico, amministrativo e disciplinare dell'Istituto e delle aziende annessevi, redige i programmi d'insegnamento in armonia coi fini dell'Istituto, compila i conti consuntivi ed i bilanci preventivi della Scuola-convitto, della Stazione sperimentale e della azienda agraria da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione che li comunicherà per visione al Ministero dell'economia nazionale e all'Amministrazione provinciale di Trento, alla quale spetta di approvare il rendiconto dell'azienda agraria; redige il regolamento interno, cura l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione.

Il direttore è il consegnatario responsabile, di fronte al Consiglio di amministrazione rispettivamente per l'azienda agraria, di fronte alla Provincia, di tutto il materiale esistente nell'Istituto e nelle aziende annessevi, che riceve in consegna all'atto dell'assunzione dell'ufficio.

Art. 9.

Qualora non sia stato provveduto altrimenti al trattamento di quiescenza del personale attualmente in servizio, quello insegnante e amministrativo sarà assicurato all'Istituto nazionale delle assicurazioni e quello tecnico inferiore sarà iscritto presso la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali.

Art. 10.

Un regolamento organico e disciplinare propōsto dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Ministero dell'economia nazionale, disciplinerà il funzionamento didattico ed amministrativo dell'Istituto; determinerà l'organico del personale, la misura degli stipendi e degli assegni iniziali e degli aumenti periodici successivi; fisserà le norme per l'assunzione, la conferma in servizio ed il trattamento di quiescenza, nonchè le norme disciplinari.

I provvedimenti disciplinari dovranno essere presi seguendo la procedura vigente per il personale delle Regie scuole agrarie medie.

E' ammesso il ricorso al Ministero dell'economia nazionale avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dal Consiglio di amministrazione contro il direttore e gl'insegnanti.

Il ricorso, se del caso, sarà sottoposto al Comitato amministrativo del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, che delibererà secondo la procedura vigente per i professori delle Regie scuole agrarie medie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, foglio 111. — COOP

Numero di pubblicazione 1750.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1926, n. 1450.

Approvazione di una convenzione con la Società delle strade ferrate del Mediterraneo, per la concessione delle ferrovie calabro-lucane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 gennaio 1911, n. 135, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 25 gennaio 1911 per la concessione della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie a scartamento ridotto di Basilicata e Calabria;

Visto il decreto Luogotenenziale 2 marzo 1919, n. 364, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione 27 febbraio 1919 riguardante la revisione delle sovvenzioni chilometriche governative delle ferrovie suddette e per la elettrificazione delle medesime.

Visto il R. decreto 1° febbraio 1922, n. 264, col quale fu approvata e resa esecutoria la convenzione addizionale 7 dicembre 1921 per modifica e completamento delle precedenti;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di riassumere ed integrare le disposizioni contenute nelle convenzioni predette;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 10 luglio 1926, fra S. E. il Ministro per i lavori pubblici, ed il delegato di S. E. il Ministro per le finanze, in rappresentanza dell'Amministrazione dello Stato, ed i legali rappresentanti della Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, a modifica ed integrazione delle precedenti convenzioni sopracitate.

Art. 2.

Per provvedere alle spese recate dalla convenzione di cui all'art. 1 afferenti all'esercizio 1926-27 ed al primo semestre dell'esercizio 1927-28 saranno prelevate L. 57,000,000 dall'avanzo effettivo dell'esercizio finanziario 1925-26 di cui al R. decreto 5 giugno 1926, n. 990, nei modi e con le forme nel decreto stesso indicate.

Per la rimanente somma di L. 300,000,000 sarà annualmente provveduto con la legge del bilancio.

Art. 3.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno apportate le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *agosto* 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 146. — COOP

Numero di pubblicazione 1751.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 luglio 1926, n. 1451.
Istituzione di un Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione edilizia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 4 febbraio 1917, numero 151;
Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2022;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuto che, esaurite le principali operazioni di liquidazione dell'Unione edilizia nazionale, si presenta la necessità urgente ed assoluta di affidare ad un Ufficio di stralcio le ulteriori operazioni di dettaglio inerenti alla liquidazione medesima;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quelli per le finanze e per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stralcio della liquidazione dell'Unione edilizia nazionale da effettuarsi con le norme di gestione proprie di detto Ente è affidato ad apposito Ufficio autonomo istituito presso il Ministero dei lavori pubblici alla dipendenza dell'ispettore generale dei servizi speciali.

A tale funzionario, in quanto preposto dal detto Ufficio stralcio, è a tutti gli effetti attribuita la rappresentanza dell'Ente in liquidazione e gli sono demandate tutte le facoltà e le funzioni di cui all'art. 11 del decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1542, e successive modificazioni.

L'Ufficio provvede alla liquidazione dell'Ente, realizzando tutte le attività ad esso spettanti, e nei limiti di queste, soddisfacendo alle passività che all'Ente medesimo fanno carico.

Le funzioni già devolute al Consiglio di amministrazione dell'Unione edilizia nazionale a norma dell'art. 1 del decreto Luogotenenziale sopra citato e posteriori modificazioni, sono esercitate dal Ministro per i lavori pubblici.

L'Amministrazione dello Stato non assume alcuna responsabilità diretta, od indiretta, sia per quanto riflette la gestione da parte dell'Unione edilizia nazionale, sia per quanto concerne la relativa liquidazione così nella fase già compiuta, come in quella tuttora da compiere.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il liquidatore dell'Unione edilizia nazionale, sarà stabilita la data per il passaggio all'Ufficio autonomo presso il Ministero dei lavori pubblici dello stralcio della liquidazione e per la consegna degli atti e dei documenti esistenti tanto presso la sede centrale che presso i dipendenti uffici locali.

Il liquidatore compilerà il bilancio della sua gestione a tutto il giorno precedente al passaggio di consegna. A tale fine dall'Ufficio stralcio verranno messi a sua disposizione gli atti, le scritture, e i documenti riferibili alla passata gestione, nonchè il personale occorrente alla preparazione degli elaborati.

Le competenze e le indennità comprese quelle di buonuscita spettanti al personale ancora in servizio dell'Ente per l'opera da esso prestata, saranno regolate dal liquidatore prima del passaggio anzidetto.

Art. 3.

L'Ufficio autonomo di stralcio presso il Ministero dei lavori pubblici provvede a notificare i conti di conguaglio delle partite di dare e di avere nei confronti dell'Unione edilizia nazionale, a tutti coloro che abbiano trasferito i loro diritti a mutuo commettendo al medesimo Istituto la costruzione di edifici o che abbiano contratto impegno in qualunque tempo e sotto qualsiasi forma, di acquistare edifici da esso costruiti, mediante pagamento con contributi dello Stato o con carature.

I contributi anzidetti e le corrispondenti carature sono calcolate tenendo conto degli aumenti consentiti per le varie zone terremotate dalle disposizioni legislative in vigore, detratto il decimo di riserva a norma di legge che rimane attribuito in via definitiva all'Unione edilizia nazionale.

Entro trenta giorni dalla data della notificazione dei conti di conguaglio di cui sopra gli interessati possono notificare al Ministero dei lavori pubblici atto di opposizione sulle risultanze amministrative e contabili dei conti medesimi. Trascorso infruttuosamente tale termine il conto anzidetto s'intende definitivamente accettato.

Contro i provvedimenti adottati dal Ministro per i lavori pubblici in ordine all'opposizione di cui al precedente comma è ammesso ricorso ad apposito Comitato che decide insindacabilmente e senza formalità di procedura. Tale Comitato dovrà essere costituito da un consigliere di Stato che lo presieda, da un avvocato erariale e da un rappresentante, rispettivamente del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze e della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.

Art. 4.

Fermo restando quanto è disposto dall'articolo precedente nei riguardi dei committenti di costruzioni, le carature rilasciate dall'Azienda propria della sede di Messina dell'Unione edilizia nazionale o i diritti alle medesime, sono conteggiati, agli effetti dell'articolo precedente ed in via definitiva, in ragione di L. 185 per ogni 100 lire di diritto a mutuo, calcolato a norma dell'art. 283 del testo unico approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Le carature già emesse dalla Unione edilizia nazionale sede di Messina o i diritti a carature corrispondenti alle de-

voluzioni di cui agli articoli 337 e 342 del testo unico su citato che non siano stati impiegati in acquisto di edifici costruiti dall'Ente, sono riscattati dall'Ufficio stralcio presso il Ministero dei lavori pubblici contro il corrispettivo di L. 100 per ogni 100 lire di diritto a mutuo calcolati a norma dell'art. 383 del testo unico, oltre i dividendi a tutto il 7 ottobre 1923.

Art. 5.

Dalla data di passaggio dello stralcio all'Ufficio autonomo presso il Ministero dei lavori pubblici cessa di avere vigore l'art. 3 del R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2022.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1926.
Atti del Governo, registro 251, *foglio* 147. — COOP

Numero di pubblicazione 1752.

REGIO DECRETO 18 aprile 1926, n. 1399.

Contributo scolastico del comune di Miane (Treviso).

N. 1399. R. decreto 18 aprile 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze, il contributo scolastico che il comune di Miane, della provincia di Treviso, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, viene fissato in L. 12,473.70, a decorrere dal 1° gennaio 1926.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1926.

Numero di pubblicazione 1753.

REGIO DECRETO 27 maggio 1926, n. 1404.

Annullamento della partita n. 135 relativa al comune di Basiliano, di cui all'elenco annesso al Regio decreto 4 giugno 1925, n. 1309.

N. 1404. R. decreto 27 maggio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per le finanze, nell'elenco annesso al R. decreto 4 giugno 1925, n. 1309, la partita n. 135 relativa al comune di Basiliano della provincia di Udine, è annullata.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1926.

Numero di pubblicazione 1754.

REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n. 1405.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri delle strade nazionali.

N. 1405. R. decreto 29 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di mutuo soccorso fra i cantonieri delle strade nazionali.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1926.

Numero di pubblicazione 1755.

REGIO DECRETO 15 luglio 1926, n. 1409.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Verona.

N. 1409. R. decreto 15 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono approvate alcune modificazioni allo statuto organico della Cassa di risparmio di Verona.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1926.

Numero di pubblicazione 1756.

REGIO DECRETO 15 luglio 1926, n. 1410.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Foligno.

N. 1410. R. decreto 15 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Foligno.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1926.

Numero di pubblicazione 1757.

REGIO DECRETO 9 luglio 1926, n. 1412.

Scioglimento di alcuni Collegi di probiviri in Livorno.

N. 1412. R. decreto 9 luglio 1926, col quale, su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto, i Collegi di probiviri per le industrie alimentari, edilizie ed affini, mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche, pietre argille e sabbia, istituiti in Livorno, sono sciolti per procedere alla loro ricostituzione con nuovi elementi.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti. addì 24 agosto 1926.

Numero di pubblicazione 1758.

REGIO DECRETO 15 luglio 1926, n. 1413.

Riconoscimento giuridico dell'Istituto autonomo per le case popolari, in Parma.

N. 1413. R. decreto 15 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, l'Istituto autonomo per le case popolari con sede in Parma, viene riconosciuto come corpo morale, e se ne approva lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1926.

Numero di pubblicazione 1759.

REGIO DECRETO 14 marzo 1926, n. 1416.

Erezione in Enti morali delle Navi-scuole marinaretti « D. A. Azuni » ed « Eridano ».

N. 1416. R. decreto 14 marzo 1926, col quale, su proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la marina, sono costituite in Enti morali le Navi-scuole marinaretti « D. A. Azuni » ed « Eridano », e ne sono approvati i relativi statuti.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1926

Numero di pubblicazione 1760.

REGIO DECRETO 29 luglio 1926, n. 1417.

Erezione in Ente morale del Collegio « Regina degli Apostoli » per le missioni all'estero, in Roma.

N. 1417. R. decreto 29 luglio 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la giustizia e gli affari di culto viene eretto in Ente morale il Collegio « Regina degli Apostoli » per le missioni all'estero, con sede in Roma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1926.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Albano Laziale (Roma) e di Bova Superiore (Reggio Calabria).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 9 luglio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Albano Laziale, in provincia di Roma.

MAESTA',

Nel novembre del 1925, essendosi l'Amministrazione comunale di Albano Laziale venuta a trovare nell'impossibilità di funzionare a causa delle dimissioni di dodici consiglieri sui venti assegnati al Comune, la provvisoria gestione della civica azienda veniva dal Prefetto affidata ad un suo Commissario. Ma poichè la gestione commissariale non è valsa, fino ad ora, a modificare la situazione locale, che provocò il dissidio in seno al Consiglio e la conseguente crisi, che permane in tutta la sua gravità, non è possibile far luogo alla integrazione della rappresentanza elettiva mediante elezioni suppletive, che mentre accentuerebbero i contrasti, con pericolo per l'ordine pubblico, non consentirebbe, d'altro lato, la costituzione di un'Amministrazione vitale ed omogenea.

In tale situazione, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio appaiono indispensabili, ed a ciò provvede appunto lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Albano Laziale, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. cav. Renato Pascucci è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 9 luglio 1926, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bova Superiore, in provincia di Reggio Calabria.

MAESTA',

Ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che fa luogo allo scioglimento del Consiglio comunale di Bova Superiore. Il provvedimento è legittimato da ragioni d'ordine pubblico ed è giustificato dalla gravità della situazione determinata, nell'ambiente locale, dall'atteggiamento inconsulto e fazioso assunto dall'Amministrazione per protestare contro la temuta istituzione di una sezione staccata di pretura a Bova Marina.

Il sindaco ed alcuni consiglieri che avevano abbandonato l'ufficio, sobillando la popolazione e promuovendo pubbliche manifestazioni che hanno dato luogo ad atti di violenza, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria: il Prefetto poi nella sua competenza, ha provveduto a rimuovere il sindaco, sospendendo inoltre, l'amministrazione ed affidando ad un suo Commissario la gestione dell'Ente.

Poichè le condizioni dello spirito pubblico, profondamente turbato dall'azione della rappresentanza elettiva, permangono molto tese e preoccupanti, la durata della gestione straordinaria non può essere limitata al periodo stabilito dalla legge per il Commissario prefettizio ed occorre pertanto procedere alla conversione in Regio del Commissario predetto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Bova Superiore, in provincia di Reggio Calabria, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Demetrio Cardea è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune,

fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

REGIO DECRETO 6 agosto 1926.

Costituzione presso l'Istituto nazionale « L.U.C.E. » (Unione Cinematografica Educativa), di una « Cinemateca per la propaganda industriale ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985;

Visto il R. decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000;

Considerata la opportunità di dare speciale impulso alla propaganda industriale e all'insegnamento professionale a mezzo della cinematografia;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli scopi attribuiti dal R. decreto-legge 5 novembre 1925, n. 1985, all'Istituto nazionale « L.U.C.E. », sono conseguiti, nel campo della propaganda a favore dell'industria e dell'insegnamento professionale, anche a mezzo di una « Cinemateca per la propaganda industriale » che sarà costituita presso l'Istituto stesso.

L'Istituto predetto provvederà, a tal uopo, alla raccolta, produzione e diffusione di pellicole cinematografiche italiane, alla conservazione e manutenzione del materiale stesso, alla stampa delle copie positive occorrenti, alla diffusione del materiale secondo le direttive tecniche impartite dal Comitato di cui all'articolo seguente.

Al fine di dare conoscenza dei progressi industriali conseguiti in Italia, la diffusione potrà essere fatta anche all'estero, previ accordi con l'Istituto nazionale per l'esportazione.

Art. 2.

Il funzionamento della « Cinemateca per la propaganda industriale » sarà tecnicamente controllato e coordinato al programma generale dell'Istituto nazionale « L.U.C.E. » ad opera di un Comitato tecnico composto:

da un rappresentante scelto dal Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato;

dal direttore generale dell'industria e delle miniere al Ministero dell'economia nazionale;

da un rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria;

da un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'esportazione;

da un rappresentante dell'Istituto nazion. « L.U.C.E. ».

Art. 3.

Il funzionamento della « Cinemateca per la propaganda industriale » sarà disciplinato da un regolamento, da proporsi dal Consiglio di amministrazione della « L.U.C.E. », insieme con il Comitato tecnico di cui all'articolo precedente, e da approvarsi con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite del 26 agosto 1926.

Francia	86.86	New York	30.501
Svizzera	588.33	Dollaro Canadese	30.56
Londra	148.012	Oro	588.53
Olanda	12.22	Belgrado	53.60
Spagna	469 —	Budapest (pengö)	0.0429
Belgio	83.50	Albania (Franco oro)	586 —
Berlino (Marco oro)	7.267	Norvegia	6.665
Vienna (Schillinge)	4.305	Polonia (Sloty)	—
Praga	90.25	Rendita 3,50 %	66.90
Romania	14.75	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Russia (Cervonetz)	156.20	Rendita 3 % lordo	40.65
Peso Argentino oro	27.91	Consolidato 5 %	89.775
Peso Argentino carta	12.28	Obbligazioni Venezie 3.50 %	66.95

Medi dei cambi e delle rendite del 27 agosto 1926.

Francia	87.37	New York	30.679
Svizzera	592.17	Dollaro Canadese	30.74
Londra	148.814	Oro	591.96
Olanda	12.31	Belgrado	54.25
Spagna	470 44	Budapest (pengö)	0.0432
Belgio	84.—	Albania (Franco oro)	590 —
Berlino (Marco oro)	7.315	Norvegia	6.72
Vienna (Schillinge)	4.34	Polonia (Sloty)	—
Praga	91.—	Rendita 3,50 %	67.025
Romania	14.50	Rendita 3.50 % (1902)	61 —
Russia (Cervonetz)	156.05	Rendita 3 % lordo	40.65
Peso Argentino oro	27.74	Consolidato 5 %	89.90
Peso Argentino carta	12.21	Obbligazioni Venezie 3.50 %	67.20

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 30 agosto al 5 settembre 1926 è stata fissata in L. 589, rappresentanti 100 dazio nominale e 489 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLA MARINA

Norme esecutive per la applicazione della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

PARTE I.

Dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente.

TITOLO I.

NORME GENERALI.

§ 1.

La progressione dei gradi militari nei vari Corpi e ruoli della Regia marina è quella risultante dalle tabelle annesse alla legge sull'ordinamento della Regia marina.

Le promozioni ai vari gradi della gerarchia militare si effettuano mediante decreti Reali.

§ 2.

Nessun ufficiale è investito del grado finchè la promozione non sia stata ufficialmente notificata.

§ 3.

Nessuna rettifica, per mancata promozione o errata assegnazione di posto nel ruolo, può effettuarsi d'ufficio oltre il termine di mesi sei.

L'ufficiale interessato può produrre reclamo, per i motivi di cui sopra, entro il termine di mesi sei dal giorno in cui il provvedimento dal quale si ritiene leso fu pubblicato sul foglio d'ordini ministeriale o fu in altro modo a lui ufficialmente comunicato.

Nei casi in cui manchi il provvedimento concreto e la relativa pubblicazione, il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la vacanza utile per la promozione del ricorrente.

Per gli ufficiali all'estero i termini di cui ai precedenti commi s'intenderanno computati dal giorno del loro arrivo nello Stato.

§ 4.

I reclami di cui al paragrafo precedente sono inviati al Ministero, per via gerarchica.

In merito ai detti reclami giudica il Ministro della marina, a norma dell'art. 30 della legge sull'avanzamento.

Della decisione del Ministro è data partecipazione all'ufficiale interessato per tramite gerarchico a norma del seguente paragrafo 62, e copia della partecipazione stessa è inserita nella pratica personale.

In caso di accoglimento del ricorso, sarà provveduto in conseguenza; ed il Ministro, ove si tratti di quadri formati col criterio della scelta comparativa, assegnerà al reclamante il suo posto in quadro.

Contro le decisioni del Ministro non si può produrre che i ricorsi ammessi dalle vigenti leggi sul Consiglio di Stato.

§ 5.

Quando il Ministro non riterrà assegnare ad un ufficiale un comando navale o una carica direttiva a norma dell'articolo 3 della legge sull'avanzamento, ne darà comunicazione all'ufficiale interessato per tramite gerarchico, senza obbligo di specificarne i motivi.

L'ufficiale interessato dovrà dichiarare per iscritto di aver ricevuto tale comunicazione, e la dichiarazione stessa sarà inviata al Ministero per essere inserita nella pratica personale dell'ufficiale interessato.

§ 6.

Con decreto Ministeriale saranno definite le cariche che dovranno essere assunte da ufficiali Generali e Superiori del Corpo delle Armi Navali con la specificazione di quelle che a norma dell'art. 88 della legge sull'avanzamento, possono essere affidate ad ufficiali Ammiragli e Superiori dello Stato Maggiore ed essere considerate come imbarco.

Le cariche stesse non potranno essere considerate come imbarco se affidate temporaneamente.

Il servizio aeronautico di cui all'art. 8 della legge di avanzamento se compiuto come comandante di Squadriglia a bordo di R. Nave o a terra potrà sostituire la metà del periodo di imbarco in comando previsto per il grado di Tenente di Vascello. Tale disposizione avrà valore fino al 1° gennaio 1930.

TITOLO II.

DELLE VACANZE NEI RUOLI ORGANICI E DEL MODO DI COPRIRLE.

QUADRI DI AVANZAMENTO

ALIQUOTE DI RUOLI PER LO SCRUTINIO.

§ 7.

In relazione agli articoli 11 e 12 della legge, ciascun posto, nei diversi ruoli di anzianità di cui all'articolo 14 della legge stessa, si considera come vacante:

a) dal giorno in cui hanno vigore le relative disposizioni esecutive, quando la vacanza provenga da ampliamento degli organici;

b) dal giorno successivo a quello in cui l'ufficiale raggiunge l'età stabilita pel proprio ruolo e grado, ove si tratti di cessazione dal servizio permanente per ragioni di età;

c) dal giorno successivo a quello del decesso, nel caso di morte;

d) negli altri casi, dalla data del decreto Reale, oppure del decreto, della determinazione o della notificazione ministeriale, con cui viene sanzionata la variazione che dà luogo alla vacanza; tranne che non sia diversamente specificato nel decreto, nella determinazione o nella notificazione di cui sopra.

Tuttavia in una qualsiasi delle sopra indicate circostanze non vi ha posto vacante se, con provvedimento di pari decorrenza nel medesimo ruolo e grado in cui essa si verifica, un ufficiale cessi di essere fuori quadro o dalla disponibilità sia richiamato in servizio effettivo, o dall'aspettativa debba essere riammesso in detto servizio, secondo il disposto dei paragrafi 10 e 11.

§ 8.

Le promozioni decorrono dal giorno dal quale, a norma del paragrafo 7 si considerano vacanti i relativi posti, salvo i casi previsti dall'art. 10 della legge di avanzamento.

Ogni posto che si fa vacante in un grado, quando sia devoluto all'avanzamento, fa luogo contemporaneamente ad un posto vacante nel grado inferiore dello stesso ruolo.

§ 9.

Il numero dei posti vacanti in ciascun grado di un determinato ruolo si desume dal confronto fra il numero degli ufficiali stabiliti per tal grado dal rispettivo organico ed

il numero effettivo di quelli compresi, in quel giorno, nel ruolo di anzianità del grado stesso dopo averne dedotti:

a) tutti i fuori quadro di cui alla vigente legge sull'ordinamento della Regia marina ed a quella sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina, tenuto conto del disposto dell'ultimo comma dell'art. 12 della legge sull'avanzamento per quanto concerne il collocamento fuori quadro di ufficiali derivante da particolari esigenze durante il corso dell'anno;

b) gli ufficiali in soprannumero di cui al R. decreto-legge 10 agosto 1919, n. 1468, e gli ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio;

c) coloro cui spetti la promozione per la esistenza di posti vacanti nel grado superiore;

d) coloro che sono in aspettativa o in disponibilità.

§ 10.

Gli ufficiali in aspettativa, riammissibili in servizio, occupano, fino alla concorrenza di due terzi, i posti che si facciano vacanti nei ruoli organici dei singoli gradi dei diversi corpi e ruoli giusta il disposto degli art. 30 e seguenti della legge sullo stato degli ufficiali; l'altro terzo di detti posti essendo, in ogni caso, devoluto ad ufficiali da promuoversi dal grado immediatamente inferiore.

§ 11.

Per determinare l'ordine secondo il quale gli ufficiali accennati al paragrafo precedente concorrono ad occupare detti posti, è stabilita una serie di tre turni dei quali i due primi sono devoluti ai richiamati dall' aspettativa, ed il terzo è devoluto all'avanzamento.

Ogni posto è devoluto, di mano in mano che si fa vacante, al turno cui spetta, ed è occupato a suo tempo secondo che esso turno richiede.

Qualora si facciano contemporaneamente vacanti più posti in uno stesso grado di un ruolo, si assegnano i detti posti con le norme indicate nel presente paragrafo come se le vacanze fossero avvenute successivamente.

I posti devoluti ad ufficiali da richiamarsi dall'aspettativa, che, in difetto di concorrenti, rimangano disponibili, sono occupati mediante promozioni.

§ 12.

Quando di un ruolo di anzianità si debba, in base alla legge od al regolamento, determinare un'aliquota qualsiasi (metà, terzo, quarto, quinto, ecc.), si procede nel modo seguente:

Innanzi tutto si stabilisce aritmeticamente tale aliquota dividendo il numero che rappresenta l'organico degli ufficiali di quel dato grado per quello che indica la proporzione stabilita dalla legge o dal regolamento (metà, terzo, quarto, quinto, ecc.); considerando come unità le frazioni eventualmente risultanti.

Poscia, a cominciare dal primo inscritto nel ruolo organico, si contano tanti nomi fino a raggiungere il numero indicato dal quoziente dell'anzidetta divisione.

Gli ufficiali fuori quadro e quelli in soprannumero e gli ufficiali invalidi di guerra che eventualmente fossero intercalati fra quelli da scrutinarsi, saranno scrutinati in più dell'aliquota determinata come sopra.

Dal computo suddetto saranno esclusi, e quindi considerati come non esistenti in ruolo, gli ufficiali che eventualmente avessero rinunciato all'avanzamento.

§ 13.

Nel caso che il Ministro della marina intendesse avvalersi della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 14 della legge sull'avanzamento, nei riguardi degli ufficiali del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, provvederà con suo decreto, da registrarsi alla Corte dei conti.

§ 14.

Le promozioni si dispongono quando vi siano posti vacanti e candidati promovibili.

Il relativo decreto potrà avere anche data diversa da quella della vacanza; ma la decorrenza del nuovo grado è quella stabilita dall'art. 13 della legge di avanzamento.

§ 15.

Le promozioni si fanno in base a « quadri di avanzamento », compilati dalle competenti Commissioni ed approvati dal Ministro, in base alle disposizioni stabilite dalla legge e dalle presenti norme.

Si compilano quadri separati per ciascun grado, corpo e ruolo, seguendo i criteri o dell'anzianità, o del concorso, o della scelta comparativa, o della scelta assoluta. Per gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore e per quelli delle armi navali si compilano per ciascun grado quadri unici sino al 1° gennaio 1936.

§ 16.

I quadri di avanzamento si distinguono in quadri ordinari e quadri suppletivi.

I primi sono compilati — normalmente — nell'ultimo quadrimestre dell'anno nelle proporzioni stabilite dalla legge di avanzamento; i secondi debbono compilarsi, a seguito dei primi, sempre che questi siano esauriti o quando si prevede che possano esaurirsi antecedentemente alla formazione del nuovo quadro ordinario di avanzamento.

Gli uni e gli altri cessano di aver vigore a norma dell'articolo 32 della legge.

E' però in facoltà del Ministro di fare esaminare dalle Commissioni di avanzamento, in qualunque momento, gli ufficiali che per deficienza delle condizioni di permanenza nel grado, di carica o imbarco non furono presi in esame in occasione della formazione dei quadri ordinari e suppletivi di avanzamento, quando tali condizioni abbiano raggiunto.

§ 17.

Gli inscritti nei quadri di avanzamento, quando questi sono approvati dal Ministro, concorrono di pieno diritto, secondo le disposizioni della legge e quelle contenute nelle presenti norme, alle promozioni che possono loro competere fino a quando essi siano compresi nei quadri e questi siano in vigore.

La loro sospensione e la loro radiazione dal quadro non può essere effettuata se non nei casi ed in base alle disposizioni di cui alla legge ed alle presenti norme.

§ 18.

L'ufficiale di qualunque grado che si trovi nei limiti per l'iscrizione nel quadro di avanzamento, può, prima che le competenti commissioni lo prendano in esame, rinunciare all'avanzamento anche quando per conseguirlo siano fissati dalla legge appositi esami ed esperimenti. In tale caso deve farne dichiarazione, per iscritto, al proprio comandante di corpo o capo servizio od all'autorità da cui direttamente

dipende, senza che sia necessario che egli precisi i motivi che lo hanno indotto alla rinuncia.

La dichiarazione di rinunzia sarà trasmessa, nel più breve tempo, al Ministero, che provvederà a norma della vigente legge sullo stato degli ufficiali.

§ 19.

Non è ammessa la rinuncia all'avanzamento da parte di un ufficiale che sia inscritto nei quadri di avanzamento per la promozione al grado superiore.

TITOLO III.

DELL'ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ ALL'AVANZAMENTO.

CAPO I.

Dei giudizi delle Commissioni di avanzamento e della procedura per la compilazione dei quadri.

§ 20.

Ogni anno, nell'ultimo quadrimestre, il Ministero della marina convoca le Commissioni di avanzamento per la formazione dei quadri ordinari di avanzamento.

Alle Commissioni verrà rimesso dal Ministero un elenco degli ufficiali dei vari corpi e gradi che secondo le aliquote prescritte e secondo le norme del paragrafo 12 possono essere sottoposti allo scrutinio, indicando per ciascun ufficiale se è o non è in condizioni di scrutinio.

Sono considerati in condizioni di scrutinio gli ufficiali che al primo del mese successivo a quello della convocazione della competente Commissione di avanzamento avranno compiute le condizioni di permanenza nel grado, imbarco, carica o comando, previste dalla legge di avanzamento, o che avranno raggiunto per quella data almeno i tre quarti delle condizioni stesse, purchè siano ancora investiti della carica, comando o imbarco che debbono compiere.

Saranno altresì inviati alle Commissioni tutti i documenti e le notizie riguardanti gli ufficiali che valgano a mettere le Commissioni stesse in condizioni di pronunziare il loro giudizio su ciascun ufficiale con piena coscienza.

Gli incarichi equipollenti a quelli prescritti per l'avanzamento secondo le tabelle annesse alla legge di avanzamento sono indicati nell'allegato 2 alle presenti norme.

Per la riserva di anzianità si applica il paragrafo 51.

§ 21.

Per la costituzione, la procedura e la votazione delle Commissioni di avanzamento si osservano le disposizioni di cui agli articoli 17 a 25 e 59 della legge di avanzamento.

Il giudizio sull'avanzamento, pronunciato dalle Commissioni, deve essere completo in tutti i suoi elementi ed essere accompagnato nel caso di non idoneità, dalla motivazione sintetica di cui ai paragrafi 26 e 27.

§ 22.

Le competenti Commissioni di avanzamento, nel prendere in esame gli ufficiali sottoposti a scrutinio devono anzitutto accertare per ciascuno di essi se egli disimpegna bene le funzioni del proprio grado per potere essere giudicato nei riguardi dell'avanzamento, in conformità dell'art. 23 della legge sull'avanzamento.

Se l'accertamento risulta sfavorevole pel candidato, questi viene senz'altro dichiarato « non idoneo all'avanzamento ».

Se l'accertamento invece risulta favorevole le competenti Commissioni passano ad esaminare se il candidato sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge, se capitano di fregata, o grado inferiore e gradi corrispondenti e dei requisiti di cui all'art. 2 se capitano di vascello o di grado superiore, e gradi corrispondenti.

§ 23.

Le Commissioni di avanzamento iniziano i lavori di scrutinio di ogni quadro di avanzamento di propria competenza, prendendo in esame per ciascun ufficiale:

a) le carte personali e le note caratteristiche, tenuto conto particolarmente di quelle riportate in servizio di guerra;

b) i rapporti speciali previsti dal regolamento di disciplina;

c) il risultato degli esami e degli esperimenti cui l'ufficiale sia stato eventualmente sottoposto in base alle prescrizioni della legge e del regolamento;

d) i lavori pubblicati o le invenzioni fatte che la Commissione giudica degni di essere presi in considerazione, sempre quando si tratti di lavori originali e non di lavori di compilazione, inerenti principalmente alle destinazioni di servizio;

e) e, per l'avanzamento ai gradi di contrammiraglio, capitano di vascello e capitano di fregata e gradi corrispondenti, anche il risultato dello scrutinio delle schede individuali prescritto dall'art. 23 della legge.

Basandosi sulle risultanze dei predetti documenti, sulla conoscenza personale dell'ufficiale da giudicarsi e su tutte le altre informazioni che il loro presidente abbia ritenuto opportuno di chiedere, le Commissioni procedono alle votazioni nei modi indicati nei successivi paragrafi.

Qualora sia fatto intervenire, come membro consultivo, qualche ufficiale ammiraglio o generale, a norma dell'art. 22 della legge, il suo intervento sarà fatto risultare dal verbale.

§ 24.

Le schede individuali di cui al 2° comma dell'art. 23 della legge sono conformi al modello n. 1 annesso alle presenti norme e devono essere compilate separatamente per corpo, ruolo e gradi. Esse vengono predisposte dal Ministero della marina ed inviate in tempo agli ufficiali che, a norma del citato art. 23 comma 2° debbono compilarle. Nella prima colonna delle schede verranno indicati, a cura del Ministero, i nomi di tutti gli ufficiali del Corpo, ruolo e grado cui ciascuna scheda si riferisce, compresi però entro i limiti di anzianità stabiliti dalle tabelle annesse alla legge e senza tener conto della posizione speciale in cui qualcuno di essi possa trovarsi (disponibilità, aspettativa ecc.). Nei casi previsti dal paragrafo 40, le schede di avanzamento comprenderanno anche i nomi degli ufficiali ai quali è esteso lo scrutinio.

Nelle schede non verranno indicati i nomi degli ufficiali i quali abbiano già acquisito diritto alla promozione per la esistenza di posti vacanti nel grado superiore verificatasi prima dell'invio delle schede.

Il giudizio verrà espresso in punti dal compilatore nella terza colonna della scheda, secondo le norme indicate nella scheda stessa; nella quarta colonna può, se lo creda, aggiungere un giudizio sintetico.

Se dopo l'invio delle schede ai compilatori, cioè nel periodo di tempo che intercede fra tale invio e la riunione delle Commissioni di avanzamento, avvengono nella composizione dei ruoli delle variazioni prima non prevedibili, per decessi, diminuzioni, o simili altre cause, non è tenuto alcun

conto di esse e le schede quindi restano come sono state compilate; qualora però il numero di tali variazioni superi il terzo degli ufficiali compresi nelle schede, queste si riterranno nulle e sarà provveduto alla compilazione ed invio di nuove schede.

Le schede debbono essere firmate dai compilatori, i quali debbono trasmetterle direttamente in piego chiuso riservato al Ministero della marina (Direz. Gen. Pers. e Serv. Mil.), in modo che vi giungano entro il termine stabilito dal Ministero.

Gli ufficiali che si trovino all'estero, sia in missione che destinati, e quelli imbarcati su navi all'estero o nelle Colonie possono essere dispensati dalla compilazione delle schede.

I Reali Principi appartenenti alla R. Marina non compilano schede.

§ 25.

Il giudizio sull'avanzamento deve essere concretato in una delle due formule « idoneo » o « non idoneo », salvo l'eccezione di cui al paragrafo 27 riguardante i giudizi di avanzamento ai vari gradi di ufficiale ammiraglio e corrispondente.

§ 26.

Il giudizio di non idoneità deve essere sempre motivato dalle Commissioni competenti per i vari gradi, nell'avanzamento da guardiamarina fino a capitano di vascello incluso e gradi corrispondenti, con una o più delle formule seguenti:

1° non disimpegna bene le funzioni del proprio grado;

2° deficienza di qualità fisiche;

3° deficienza di carattere;

4° cattiva condotta;

5° deficienza di cultura generale e professionale;

6° non possiede in modo spiccato i requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura necessari per adempiere le funzioni del grado superiore.

§ 27.

Per l'avanzamento al grado di contrammiraglio, o di maggior generale, ed ai gradi superiori, la formula « non idoneo » è sostituita dalla formula « non iscritto nel quadro di avanzamento a scelta al grado di . . . . . » e la motivazione del giudizio negativo è espressa nella formula seguente: « perchè non possiede, in modo eminente, le qualità che si richiedono per il grado di . . . . . ».

§ 28.

Le votazioni per stabilire l'idoneità agli uffici del grado e quella all'avanzamento, previa discussione, si fanno nel modo seguente:

Ciascun componente la Commissione, principiando dal meno anziano, vota a scrutinio segreto per la « idoneità » o « non idoneità » di ogni singolo candidato, il quale per essere dichiarato idoneo, quando trattasi di accertamento di idoneità agli uffici del grado o d'idoneità all'avanzamento per anzianità deve riportare la maggioranza assoluta di voti; negli altri casi un numero di voti non inferiore ai due terzi del numero dei votanti.

§ 29.

La parità dei voti favorevoli e contrari nei giudizi di idoneità al proprio grado e nelle promozioni per anzianità indica giudizio di *non idoneità*.

Nella formazione dei quadri di avanzamento a scelta assoluta, scelta comparativa e per concorso l'Ufficiale sottoposto a giudizio sarà giudicato idoneo se avrà riportato almeno:

9 voti favorevoli se i votanti sono 13;
8 voti favorevoli se i votanti sono 11 o 12;
7 voti favorevoli se i votanti sono 10;
6 voti favorevoli se i votanti sono 8 o 9;
5 voti favorevoli se i votanti sono 7;
4 voti favorevoli se i votanti sono 5 o 6;
3 voti favorevoli se i votanti sono 4.

§ 30.

Per i quadri di avanzamento che si fanno col criterio della anzianità, la Commissione accerta prima, per ciascun ufficiale, in base agli elementi di giudizio di cui al paragrafo 23, l'idoneità di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge, e poscia la sua idoneità all'avanzamento di cui al 1° comma dell'articolo stesso. In base alle risultanze di questi accertamenti, la Commissione procede alla compilazione del quadro di avanzamento, comprendendovi, in ordine di anzianità, tutti gli ufficiali sottoposti a scrutinio per detto quadro, che da essa sono giudicati idonei.

§ 31.

Per i quadri di avanzamento per concorso, la Commissione, dopo aver accertata l'idoneità di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge, in base agli elementi di giudizio di cui al paragrafo 23, che riguardano ciascun ufficiale, procede alla votazione per l'idoneità all'avanzamento di ciascuno di essi in base al 1° comma dello stesso articolo 1, ed è dichiarato idoneo chi, essendo risultato idoneo all'esame di concorso, riporta i due terzi dei voti, a norma dell'art. 24 della legge e del paragrafo 29 delle presenti norme.

A ciascuno degli ufficiali giudicati idonei ciascuno dei membri della Commissione assegna quindi un punto da 10 a 20, secondo le norme seguenti:

il punto 20 agli ufficiali di *eccezionali qualità* fisiche, morali, intellettuali, militari, professionali e di carattere;

i punti 18 e 19 agli ufficiali che si ritengono *molto superiori alla media* dei loro colleghi;

i punti 16 e 17 agli ufficiali che si ritengono *superiori alla media* dei loro colleghi;

il punto 15 agli ufficiali che si ritengono di *valore medio;*

i punti 13 e 14 agli ufficiali che si ritengono *inferiori alla media;*

i punti 11 e 12 agli ufficiali che si ritengono *molto inferiori alla media;*

il punto 10 agli ufficiali di *capacità appena sufficiente.*

Nello stabilire tale punto i membri della Commissione di avanzamento dovranno tener conto del servizio e delle distinzioni e ricompense ottenute durante la guerra da ciascun ufficiale, a norma del citato articolo 24 della legge, e, se trattasi dei sottotenenti di vascello, anche dei loro giornali particolari, ed eventualmente dei risultati dei corsi pratici di cui all'art. 39 ultimo comma della legge.

Il punto medio risultante dai punti dati da ciascun membro della Commissione di avanzamento sommato col doppio del punto di esame determina la classificazione definitiva dei candidati, i quali sono inscritti in un quadro di avanzamento unico, secondo l'ordine di tale classificazione, salvo il disposto dal paragrafo 35 per quanto riguarda i tenenti di vascello.

§ 32.

Nei casi di avanzamento per concorso sono chiamati a sostenerlo tutti gli ufficiali dello stesso Corpo aventi il grado

immediatamente inferiore a quello da conferire ed appartenenti allo stesso corso di ammissione in servizio, esclusi coloro che, per ragioni disciplinari, o per altri motivi, abbiano preso un'anzianità comune a quella di corsi successivi, con i quali debbono essere chiamati all'esame di concorso.

Qualora il numero degli ufficiali appartenenti allo stesso corso sia troppo esiguo rispetto alle vacanze prevedibili, si possono chiamare più corsi contemporaneamente, ma in questo caso si devono fare tante classificazioni distinte quanti sono i corsi.

§ 33.

Gli esami prescritti per l'avanzamento per concorso hanno luogo quando si supponga che gli ufficiali iscritti nel quadro di avanzamento non sieno sufficienti a coprire i posti che si prevede debbano rendersi vacanti entro l'anno.

§ 34.

I tenenti di vascello per poter essere giudicati idonei per la promozione al grado di capitano di corvetta debbono avere conseguita l'idoneità al termine del corso di comando.

L'idoneità viene stabilita dalla Commissione esaminatrice prevista dal regolamento delle Scuole di comando.

Il punto riportato nel corso di comando sarà sommato al punto dato dalla Commissione di avanzamento per determinare la classificazione definitiva.

§ 35.

Per i tenenti di vascello e per i capitani dei vari Corpi della Regia marina, non è ammesso esame di riparazione nè all'esame di concorso nè al corso di comando, applicandosi ai non idonei l'art. 43 della legge di avanzamento.

§ 36.

Trattandosi di quadri di avanzamento a scelta comparativa, la Commissione, dopo aver accertata l'idoneità di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge, in base agli elementi di giudizio che riguardano ciascun ufficiale, procede alla votazione per l'idoneità all'avanzamento di ciascuno di essi in base al 1° comma dello stesso art. 1 o, se si tratta di avanzamento al grado di contrammiraglio e gradi corrispondenti, in base al disposto dell'art. 2, ed è dichiarato idoneo chi riporta i due terzi dei voti, a norma dell'art. 24 della legge, e del paragrafo 29 delle presenti norme.

A ciascuno degli ufficiali giudicati idonei ciascun membro della Commissione assegna quindi un punto da 10 a 20, secondo le norme seguenti:

il punto 20 agli ufficiali di *eccezionali qualità* fisiche, morali, intellettuali, militari, professionali e di carattere;

i punti 18 e 19 agli ufficiali che si ritengono *molto superiori alla media* dei loro colleghi;

i punti 16 e 17 agli ufficiali che si ritengono *superiori alla media* dei loro colleghi;

il punto 15 agli ufficiali che si ritengono di *valore medio;*

Nell'assegnare i detti punti si dovrà tener presente quanto segue.

I punti riportati dagli ufficiali nei vari specchi caratteristici debbono essere considerati come guida; il punto invece che da ciascun membro della Commissione deve essere dato deve rappresentare un giudizio sintetico dell'opera e del valore dell'ufficiale esaminato. In questo esame i membri della Commissione debbono tener presenti i seguenti elementi elencati secondo il loro ordine di importanza e di preminenza nel giudizio:

1° Servizio prestato in guerra e distinzioni al valore riportate;

2° servizio prestato a bordo, per gli ufficiali per i quali è prescritto, e particolarmente per gli ufficiali dello Stato Maggiore, quello compiuto quale Comandante. Nell'apprezzare il comando navale si debbono tener presenti le difficoltà del Comando tenuto e l'attività della nave nel periodo considerato;

3° Servizio a terra con particolare riguardo ai servizi tecnico-professionali di ciascun Corpo;

4° Qualità di carattere;

5° Qualità di coltura;

6° Condizioni fisiche.

Per la promozione al grado di capitano di vascello il terzo elemento di giudizio è dato dai risultati del corso dell'Istituto di guerra marittima, rimanendo invariati gli altri elementi.

I risultati ottenuti dagli ufficiali che frequenteranno o che abbiano frequentato la Scuola di guerra del R. Esercito saranno valutati come quelli ottenuti al Corso dell'Istituto di guerra marittima.

Gli ufficiali esaminati vengono quindi classificati secondo l'ordine seguente:

a) tutti gli ufficiali che abbiano riportato punto medio complessivo superiore a 19 nell'ordine della loro anzianità;

b) tutti gli ufficiali che abbiano riportato punto medio complessivo compreso fra 19 e 18 nell'ordine della loro anzianità;

c) tutti gli ufficiali che abbiano riportato punto medio complessivo inferiore a 18 fino a 16 nell'ordine della loro anzianità;

d) tutti gli ufficiali che abbiano riportato un punto medio complessivo inferiore a 16 nell'ordine naturale di classifica.

Le norme stabilite dal presente paragrafo, fino al quarto capoverso compreso, saranno applicate dalla Commissione ordinaria di avanzamento anche per la designazione degli ufficiali da ammettere all'Istituto di guerra marittima.

Gli ufficiali che non hanno fatto il corso di Comando dovranno riportare non meno di 16.5 quale punto complessivo.

§ 37.

Nell'avanzamento a capitano di fregata e gradi corrispondenti, ai singoli candidati a norma dell'art. 44 della legge viene assegnato un punto di anzianità con le norme seguenti.

Il Ministero (Direz. Gen. del Pers. e dei Serv. Milit.) invierà alla Commissione gli elenchi dei capitani di corvetta e gradi corrispondenti nella aliquota da scrutinare. In detti elenchi figureranno anche coloro che sono fuori quadro e quelli che non sono in condizioni di avanzamento.

A ciascuno degli ufficiali verrà attribuito dal Ministero e indicato negli elenchi un punto di anzianità determinato dalla seguente formula: $5 - (a - 1)\, b$, di cui a è il posto di anzianità; e b è uguale a 0.2 per gli ufficiali di Stato Maggiore, 0.3 per gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto, 0.4 per gli ufficiali del Genio navale, medici e commissari e 1 per gli ufficiali delle armi navali; fino a quando però l'avanzamento degli ufficiali delle armi navali sarà unico con quello degli ufficiali di vascello, il valore di b per questi ufficiali è uguale a 0.2.

Il punto di merito definitivo per la classifica sarà determinato sommando al punto della Commissione, di cui al secondo comma del paragrafo 36, il punto di anzianità.

Gli ufficiali esaminati vengono quindi classificati a gruppi formati da coloro che riportano punti complessivi (punto della Commissione unito col punto di anzianità) che non differiscano fra di loro più di mezzo punto.

In ciascun gruppo non si farà luogo a cambiamento di anzianità relativa.

§ 38.

Trattandosi di quadri di avanzamento a scelta assoluta, la Commissione, dopo aver accertata l'idoneità di cui al 2° comma dell'art. 1 della legge, in base agli elementi di giudizio che riguardano ciascun ufficiale, procede alla votazione per l'idoneità all'avanzamento di ciascuno di essi in base al 1° comma dello stesso articolo 1 o in base all'art. 2, a seconda del grado, ed è dichiarato idoneo chi riporta i due terzi dei voti, a norma dell'art. 24 della legge e del paragrafo 29 delle presenti norme.

Gli ufficiali che risultano idonei sono dalla Commissione inscritti in quadro secondo l'ordine della loro anzianità relativa e fino a concorrenza del numero richiesto dal Ministero.

Nel dare il voto di cui al primo comma ciascun membro della Commissione di avanzamento dovrà tener conto del servizio e delle distinzioni e ricompense ottenute durante la guerra da ciascun ufficiale, a norma dell'art. 24 della legge.

§ 39.

I quadri di avanzamento ordinari debbono contenere:

a) per l'avanzamento al grado di ammiraglio di squadra e di divisione o gradi corrispondenti i nomi di tutti gli ufficiali ammiragli o generali sottoposti a scrutinio che si trovano nelle condizioni prescritte dalla legge e che vengono giudicati idonei;

b) per l'avanzamento al grado di contrammiraglio o gradi corrispondenti, i 5/10 degli ufficiali che sono sottoposti a scrutinio;

c) per l'avanzamento a capitano di vascello o gradi corrispondenti i 5/10 dell'aliquota di ufficiali sottoposti a scrutinio;

d) per l'avanzamento a capitano di fregata o gradi corrispondenti, i sette decimi dell'aliquota di ufficiali che vengono sottoposti a scrutinio, eccetto che per il quadro di avanzamento a tenente colonnello chimico farmacista, per il quale si applica la norma di cui alla lettera a);

e) nei casi in cui la legge prevede l'avanzamento per corsi, tutti gli ufficiali di ciascun corso sottoposti a scrutinio, i quali siano giudicati idonei all'avanzamento;

f) per l'avanzamento a capitano del C. R. E. M. i 5/10 della aliquota di ufficiali sottoposti a scrutinio.

Le aliquote sopra indicate saranno calcolate sul numero degli ufficiali sottoposti a giudizio, escludendo gli ufficiali mutilati di guerra e quelli in soprannumero. Questi ufficiali se saranno inclusi in quadro saranno computati in più.

Nel calcolare le aliquote suddette le frazioni risultanti saranno ragguagliate all'unità.

In ogni caso i quadri non potranno contenere meno di tre nomi, salvo che non ci siano ufficiali dichiarati idonei o nelle condizioni prescritte per essere scrutinati.

§ 40.

Qualora nelle aliquote di ufficiali da sottoporre a scrutinio per la compilazione dei quadri ordinari di avanzamento, vi fosse un numero di essi superiore al terzo che non si trovasse nelle condizioni di imbarco, comando o carica secondo è disposto dal penultimo comma dal paragrafo 20, il Ministro ha facoltà di ampliare lo scrutinio a tanti ufficiali in più dell'aliquota prescritta per quanti sono gli ufficiali non nelle condizioni.

§ 41.

Quando, per il sopravvenire di speciali circostanze, il numero degli ufficiali inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità, a scelta assoluta o a scelta comparativa si addimostri insufficiente a coprire le vacanze che si prevedono, il Ministero della marina dispone per la formazione di quadri suppletivi di avanzamento, fissando, volta a volta, per quale corpo, per quali gradi ed entro quali limiti di anzianità, debbano esservi compresi gli ufficiali, in relazione alle vacanze prevedibili fino alla compilazione dei nuovi quadri ordinari.

Quando trattati di quadri di avanzamento per concorso, sarà provveduto per la compilazione di altro quadro sottoponendo a scrutinio gli ufficiali appartenenti ad uno o più corsi, applicando le norme dei paragrafi 32 e 49.

§ 42.

Per i quadri suppletivi di avanzamento, il Ministro della marina indica alle competenti Commissioni il numero, il grado ed il Corpo degli ufficiali da sottoporre a scrutinio ed il numero di essi da inscrivere in quadro. In massima il numero degli ufficiali da scrutinarsi sarà il doppio di quelli da inscrivere in quadro, nei casi di quadri di avanzamento a capitano di vascello o gradi corrispondenti e gradi superiori; ed una volta e mezza per l'avanzamento a capitano di fregata o gradi corrispondenti. Per i gradi inferiori valgono le norme riguardanti la compilazione dei quadri ordinari.

§ 43.

I quadri di avanzamento ordinari o suppletivi, dopo approvati dal ministro con le modificazioni da lui eventualmente apportate a norma dell'art. 26 della legge, sono, a cura del Ministero, pubblicati al foglio d'ordini del Ministero marina.

Le autorità dalle quali dipendono gli ufficiali inscritti in quadro ne daranno loro comunicazione per inscritto, facendosene rilasciare ricevuta da trasmettere al Ministero.

§ 44.

Le promozioni si fanno secondo l'ordine di inscrizione in quadro.

CAPO II.

Norme speciali per alcuni gradi.

§ 45.

I sottotenenti del Genio navale e quelli A. N. nominati in base all'art. 37 comma a) della legge sull'Ordinamento, non potranno essere promossi tenenti se non avranno superato l'esame di laurea alla fine del triennio presso le scuole di ingegneria. Per la compilazione dei relativi quadri la Commissione ordinaria di avanzamento dovrà tener conto dell'esito degli esami di laurea da essi sostenuti. E' consentito che essi possano ripetere soltanto uno dei tre anni di corso stabiliti per le scuole di ingegneria.

L'ufficiale che dopo avere ripetuto uno dei detti tre anni di corso, non ottenesse l'idoneità alla fine del corso ripetuto o di altro corso successivo sarà considerato come non idoneo alle funzioni del proprio grado.

Gli ufficiali che avranno ripetuto un corso saranno classificati col corso seguente, al quale si intendono definitivamente aggregati.

§ 46.

Per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento dei sottotenenti commissari e dei sottotenenti di porto nominati ri-

spettivamente in base all'articolo 40 ed all'art. 41 lettera *A* e *B* della legge sull'ordinamento della R. marina e per la compilazione dei relativi quadri, la Commissione ordinaria di avanzamento applicherà le norme stabilite per la compilazione dei quadri nei casi di avanzamento per concorso, tenendo conto anche, giusta il disposto dell'ultimo comma dei citati articoli 40 e 41 lett. *a*) della legge sull'ordinamento della Regia marina, dei risultati del corso di istruzione teorico-pratico e militare e del tirocinio pratico che avranno seguito.

§ 47.

I sottotenenti di vascello risultati non idonei agli esami del corso superiore sono ammessi ad una sessione di riparazione e se conseguiranno l'idoneità saranno classificati alla coda del proprio corso.

I sottotenenti di vascello che non superano gli esami di riparazione sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso superiore; ma essi saranno classificati, se idonei alla fine del corso, con i pari grado del corso seguente al quale si intendono definitivamente aggregati.

§ 48.

I tenenti di porto che falliscono una volta la prova di esami di concorso, possono essere ammessi a ripetere soltanto una volta la prova con il corso successivo, e, se conseguono l'idoneità, vengono classificati alla coda del proprio corso; se nuovamente non ottengono l'idoneità, possono essere ammessi ad un'ultima prova, venendo classificati, se idonei, col corso successivo al quale si intenderanno definitivamente aggregati.

§ 49.

Agli effetti della disposizione di cui al paragrafo 32 ed agli effetti del primo comma dell'art. 42 della legge di avanzamento, i capitani del Genio navale provenienti dalla scuola macchinisti di Venezia saranno considerati suddivisi in corsi a seconda dell'anzianità di grado da essi assunta fra il primo dei capitani del Genio navale appartenenti ad un corso di reclutamento fra ingegneri ed il primo dei capitani appartenenti al corso successivo di reclutamento fra ingegneri. Essi concorreranno per la classifica nel quadro di avanzamento a maggiore con i capitani del genio navale provenienti dagli ingegneri del corso di reclutamento che immediatamente li precede. Per essi varrà a tutti gli effetti l'esame dato per l'avanzamento a maggiore per la direzione delle macchine.

Se per il corso dei capitani del Genio navale provenienti dal reclutamento fra gli ingegneri, al quale deve essere aggregato il primo corso di capitani per la direzione macchine, in applicazione dell'art. 42 della legge 8 luglio 1926 n. 1179, fosse stato già compilato il quadro di avanzamento prima dell'entrata in vigore delle leggi 8 luglio 1926, numeri 1178 e 1179, il quadro stesso devesi intendere compilato con riserva di anzianità nei riguardi dei capitani per la direzione delle macchine che a quel corso debbono essere aggregati per effetto del citato 1° comma dell'art. 42 della citata legge 8 luglio 1926, n. 1179.

CAPO III.

Norme comuni circa l'accertamento della idoneità all'avanzamento e agli uffici del grado.

Sospensiva - Riserva di anzianità - Comunicazioni relative all'avanzamento.

§ 50.

Qualora le Commissioni di avanzamento di cui agli articoli 17 e 18 della legge ritengano di dover sospendere il proprio giudizio su qualche ufficiale, il Ministero provvederà in modo che il nuovo giudizio possa essere dato, di massima, entro tre mesi se si tratta di capitani di corvetta od ufficiali di gradi corrispondenti od inferiori: se trattasi di ufficiali di grado superiore a quelli ora indicati, il nuovo giudizo deve essere dato nella riunione successiva della Commissione suprema di avanzamento.

§ 51.

Si applica la riserva nella formazione dei quadri di avanzamento, per quegli ufficiali che per ragioni di servizio o per motivi di salute al primo del mese successivo a quello in cui avviene la convocazione della competente Commissione di avanzamento non abbiano potuto raggiungere le condizioni di permanenza nel grado, di comando, di imbarco o di carica prescritte dalla legge per il loro avanzamento, nè i tre quarti di tali condizioni, giusta il disposto del paragrafo 20.

Per far luogo alla riserva per ragioni di servizio il Ministero dovrà dichiarare l'esistenza di tali cause senza obbligo di specificarle; nei casi invece in cui trattisi di motivi di salute, una dichiarazione sanitaria dovrà indicare i motivi di salute che originarono la mancanza delle condizioni di avanzamento.

Per gli ufficiali che abbiano rinunciato ad adempiere gli obblighi di imbarco, di comando o di carica prescritti dalla legge di avanzamento e per quelli che, a mente dell'art. 3 della legge stessa e del paragrafo 5 delle presenti norme, non furono designati per i Comandi navali o per le cariche direttive non si farà luogo a riserva di anzianità.

Per motivi di salute si farà luogo a riserva di anzianità per un solo quadro ordinario di avanzamento e per quelli suppletivi fino al nuovo quadro ordinario di avanzamento.

§ 52.

Gli ufficiali che vengono inscritti in quadro senza aver raggiunto le condizioni, di cui al penultimo comma del paragrafo 20 non possono, in ogni caso, essere promossi fino a quando non completano intieramente tutte le dette condizioni prescritte per l'avanzamento degli ufficiali del loro Corpo, ruolo e grado.

Qualora, prima che essi completino tali condizioni, fossero effettuate promozioni di ufficiali inscritti dopo di loro in quadro, le promozioni stesse debbono essere disposte con riserva di anzianità a favore degli ufficiali inscritti prima in quadro. Questi saranno promossi quando si rendano vacanti altri posti nel grado superiore, dopo che avranno completate le prescritte condizioni di avanzamento, ma la loro anzianità sarà stabilita prima di coloro che furono promossi al posto loro.

§ 53.

La posizione dell'ufficiale che trovasi nelle condizioni di cui agli ultimi tre paragrafi precedenti è regolata come segue:

a) Trattandosi di quadri a scelta comparativa l'ufficiale concorrerà a qualunque dei posti assegnati nei quadri stessi agli ufficiali coi quali sarebbe stato esaminato se non vi fosse stata la sospensiva o non vi avesse ostato la deficienza di imbarco, di comando e simili, indipendentemente dalle promozioni che si fossero nel frattempo verificate.

Qualora però al detto ufficiale, per il posto assegnatogli nei quadri precedenti, non fosse spettata la promozione prima della decadenza dei quadri stessi, l'ufficiale concorrerà alla formazione dei nuovi quadri insieme con tutti i pari grado in condizioni di avanzare, senza conservare alcuno speciale diritto:

b) Trattandosi di quadri a scelta assoluta o ad anzianità, qualora l'ufficiale venga riconosciuto idoneo all'avanzamento in un successivo scrutinio, avrà diritto di occupare, nel quadro di avanzamento corrispondente, il posto che gli sarebbe spettato per ragioni di anzianità, qualora avesse potuto essere scrutinato in tempo.

§ 54.

Gli ufficiali che per esigenze di servizio, o per infermità temporanee, debitamente giustificate e riconosciute dal Ministero, non possono prendere parte ad un esame di concorso, sono ammessi a quello successivo e classificati per la promozione con i compagni, coi quali avrebbero dovuto concorrere e che vengono frattanto classificati con riserva di anzianità.

§ 55.

Nel caso in cui ufficiali risultati idonei in un esame di concorso per l'avanzamento debbano essere promossi prima di altri che avrebbero dovuto prendere parte allo stesso esame, ma ne furono impediti da esigenze di servizio, e dalle altre cause indicate nel paragrafo 54, la loro promozione è fatta con riserva di anzianità, in attesa della classificazione che sarà data a questi ultimi quando avranno sostenuto l'esame.

§ 56.

Nei casi di avanzamento per concorso, quando vi siano ufficiali che, pure avendo superato gli esami, siano una prima volta giudicati non idonei al grado superiore dalla Commissione di avanzamento, valgono le seguenti norme:

Allorquando nella formazione di un nuovo quadro, essi siano riconosciuti idonei, sono classificati in concorso fra di loro, ma dopo quelli già inscritti nel precedente quadro; se invece siano giudicati una seconda volta non idonei, saranno sottoposti a successivo scrutinio e se saranno dichiarati idonei, saranno classificati insieme coi pari grado del concorso successivo al proprio, al quale si intendono definitivamente aggregati.

Pe i tenenti di vascello e gradi corrispondenti che per due volte non fossero messi in quadro si applica l'art. 43 della legge di avanzamento.

§ 57.

Qualora si verificasse in qualche Corpo l'eccedenza prevista dall'art. 43 della legge sull'avanzamento, per eliminare tale eccedenza la Commissione ordinaria di avanzamento prenderà in esame i tenenti di vascello o gli ufficiali di grado corrispondente, per i quali l'eccedenza si è verificata, compresi nella prima metà del rispettivo ruolo, ed in base agli elementi di giudizio stabiliti dal paragrafo 23, designerà i meno idonei, incominciando dai più anziani, nel numero delle eccedenze da eliminare indicato dal Ministero.

§ 58.

Gli ufficiali dichiarati non idonei alla promozione, qualora non siano da considerarsi definitivamente esclusi dall'avanzamento a norma dell'art. 33 della legge, non possono essere scrutinati se non quando si compili un nuovo quadro, ordinario o suppletivo.

Questa restrizione non si applica alle revisioni di scrutinio che siano fatte in conseguenza di ricorsi interposti dagli interessati contro la dichiarazione di non idoneità pronunciata a loro riguardo.

§ 59.

Nei casi previsti dall'art. 28 della legge, le autorità da cui l'ufficiale dipende, in qualunque momento dell'anno, riprendono in esame l'ufficiale nei riguardi dell'avanzamento.

Ove, in seguito al giudizio della competente Commissione, approvato dal Ministro, egli sia tolto dal quadro, gli sono fatte, a cura del Ministero, le relative comunicazioni con le modalità di cui al paragrafo 62.

§ 60.

In qualunque momento dell'anno, le autorità dalle quali gli ufficiali dipendono possono e debbono prendere in esame gli ufficiali nei riguardi della idoneità agli uffici del grado.

La iniziativa di tale provvedimento può partire dalle autorità dalle quali gli ufficiali direttamente dipendono, o da una autorità superiore; ma in ogni caso, la procedura deve essere gerarchicamente completa a cominciare dal giudizio delle autorità dalle quali gli ufficiali direttamente dipendono, e alla proposta di allontanamento dal servizio ciascuna autorità deve unire un particolareggiato rapporto a spiegazione e conferma del suo giudizio.

La proposta con i rapporti e la pratica personale dell'ufficiale sarà sottoposta al giudizio della competente Commissione di avanzamento.

Qualora da tale giudizio, approvato dal Ministro, l'ufficiale sia dichiarato passibile di eliminazione, gli viene fatta, a cura del Ministero della marina, con le modalità del paragrafo 62, la comunicazione di cui all'art. 34 della legge sull'avanzamento e gli sono applicate le norme di cui all'articolo 38 della legge sullo stato degli ufficiali.

§ 61.

La sospensione dal quadro decorre dalla data di arrivo al Ministero della proposta di cancellazione e viene comunicata all'ufficiale.

Se il giudizio della competente Commissione, approvato dal Ministro, è favorevole all'ufficiale, la sospensione è annullata a tutti gli effetti; se invece tale giudizio è sfavorevole, l'ufficiale è cancellato dal quadro. Nell'uno o nell'altro caso si dà partecipazione all'interessato a norma dell'art. 34 della legge, nei modi stabiliti dal seguente paragrafo 62.

Nel caso che l'ufficiale venga tolto dal quadro durante il corso dell'anno, non si provvede alla sua sostituzione in quadro.

§ 62.

La comunicazione della esclusione dai quadri per non idoneità all'avanzamento (e della relativa motivazione, quando questa sia richiesta per inscritto dall'interessato, per via gerarchica) sia conseguente al giudizio delle Commissioni competenti, sia dipendente dalle facoltà date dalla legge al Ministro, sia conseguente al risultato sfavorevole degli esperimenti od esami prescritti dalla legge, viene fatta dal Ministero della marina per via gerarchica. Nello stesso modo vengono fatte le altre comunicazioni prescritte dall'art. 34 della legge, salvo il disposto del paragrafo 43.

Gli ufficiali interessati devono dichiarare per iscritto di aver ricevuto la comunicazione di cui al primo comma, tali dichiarazioni saranno inviate al Ministero ed accluse alle pratiche personali degli interessati.

Nel contesto della comunicazione ministeriale riguardante la non idoneità, dovrà essere fatto sempre cenno esplicito se si tratta di prima, seconda o susseguente esclusione, definitiva o non, a norma dell'art. 33 della legge.

§ 63.

La comunicazione della sospensiva, che debba aver luogo in taluna delle ipotesi previste dall'art. 31 della legge di avanzamento (e della relativa motivazione, se richiesta) viene fatta dal Ministero della marina con le modalità di cui al paragrafo 62 precedente.

Con le stesse modalità è comunicata all'interessato la sospensione del giudizio nei casi previsti dalla legge.

§ 64.

Quando la posizione dell'ufficiale che sia venuto a trovarsi nelle condizioni di cui al comma *a*) dell'art. 31 della legge sia definita in modo per lui favorevole, il Ministero dispone subito pel nuovo esame nei riguardi del suo avanzamento, previsto dall'articolo 10 della legge, e per i provvedimenti previsti dall'articolo stesso.

L'ufficiale che sia venuto a trovarsi in uno dei casi previsti dal combinato disposto dall'art. 31 della legge sull'avanzamento e dall'art. 12 della legge sullo stato degli ufficiali, subisce le eventuali deduzioni di anzianità volute da detta legge sullo stato degli ufficiali, con le modalità, e nella misura prescritta dal relativo regolamento.

Ove egli non incorra in perdita di anzianità, o la perda in tal misura da rimanere ancora compreso nei limiti per l'iscrizione nei quadri di avanzamento in vigore all'atto in cui la sua posizione è stata completamente definita, egli è ripreso in esame dalla competente Commissione di avanzamento. Se da questa è dichiarato idoneo, viene nuovamente inscritto nel quadro di avanzamento, che lo riguarda, salvo le facoltà del Ministro stabilite dalla legge.

Analogo trattamento è fatto all'ufficiale che venga a trovarsi nei casi previsti dall'art. 10 della legge sull'avanzamento.

Agli ufficiali interessati vengono comunicati tutti i provvedimenti di cui sopra che lo riguardano, con le modalità del paragrafo 62.

TITOLO IV.

Promozioni per merito eccezionale.

§ 65.

La proposta di avanzamento per merito eccezionale di cui agli articoli 58 e 59 della legge, può essere promossa in qualunque momento dell'anno dall'autorità militare marittima dalla quale l'ufficiale direttamente dipende.

A tal uopo, dalla detta autorità, debbono, nella relazione, essere illustrati e documentati i fatti militari compiuti, i servizi resi allo Stato nonchè le spiccatissime qualità morali, intellettuali, militari e di cultura che costituiscono condizione necessaria per poter conseguire l'avanzamento eccezionale.

Le autorità alle quali gerarchicamente spetta di dar corso alla relazione suddetta, debbono esprimere in merito il loro parere esplicito.

Per ulteriore svolgimento della procedura, si osservano le norme di cui all'articolo 59 della legge.

TITOLO V.

Ufficiali riammessi in servizio permanente dagli ufficiali della riserva navale.

§ 66.

Agli ufficiali riammessi in servizio permanente dalla riserva navale in base al R. decreto legge n. 1468 del 10 agosto 1919, convertito nella legge 9 aprile 1922 n. 430, si applicano integralmente le disposizioni vigenti per gli ufficiali del servizio permanente del loro corpo e grado. Essi però, se non credano adempiere alle condizioni di imbarco eventualmente prescritte per l'avanzamento degli ufficiali del loro corpo e grado, potranno conseguire le promozioni fino al grado di capitano di vascello incluso, o grado corrispondente, ma non potranno in nessun caso essere promossi al grado di contrammiraglio e corrispondente.

Gli ufficiali invece che adempiranno alle condizioni di imbarco prescritte per l'avanzamento degli ufficiali del loro corpo e grado potranno conseguire l'avanzamento fino ai più alti gradi della gerarchia, nel loro corpo, e potranno essere impiegati anche a bordo, se giudicati idonei.

Gli ufficiali di cui al presente paragrafo sono considerati in soprannumero al ruolo organico del loro corpo e grado, giusta quanto è stabilito dal precitato Regio decreto legge n. 1468, confermato dall'art. 80 della legge di avanzamento, e pertanto ad essi si applicano tutte le norme vigenti per gli ufficiali fuori quadro.

TITOLO VI.

Esclusione definitiva dall'avanzamento.

§ 67.

Sono definitivamente esclusi dall'avanzamento gli ufficiali in servizio permanente che si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma dell'articolo 33 della legge, tenendo presenti le norme seguenti:

1° La cancellazione dai quadri di avanzamento di cui al 1° comma lettera *b*) dell'art. 33 della legge, nei casi di avanzamento a scelta comparativa, è valida agli effetti dell'applicazione del comma 2° dell'articolo stesso, quando la competente Commissione di avanzamento abbia pronunciato anche giudizio di non idoneità all'avanzamento. Quando manchi invece tale dichiarazione di non idoneità all'avanzamento, la cancellazione dai quadri di avanzamento, nei casi di avanzamento a scelta comparativa, è da considerarsi come pronunciata agli effetti del citato articolo 33 della legge, comma 1° lettera *c*).

2° Nell'applicazione dell'art. 33 della legge di avanzamento, comma 1° lettera *c*), per determinare il numero corrispondente alla sede di anzianità degli ufficiali presi in esame e giudicati idonei, in confronto al numero degli ufficiali inscritti in quadro, non si devono considerare gli ufficiali che per qualsiasi motivo non sono sottoposti a scrutinio dalla competente Commissione di avanzamento, e quelli giudicati non idonei.

A tale scopo il Ministero, a scrutinio ultimato, compilerà per ogni grado e corpo, per i quali siano stati compilati i quadri di avanzamento a scelta comparativa, un elenco degli ufficiali dichiarati idonei secondo la loro sede effettiva di anzianità, fino a raggiungere il numero pari a quello degli ufficiali inscritti nei corrispondenti quadri di avanzamento. Gli ufficiali che saranno indicati nell'elenco, ma non nel quadro di avanzamento, saranno ritenuti trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 33 comma 1° lettera *c*) della legge sull'avanzamento.

§ 68.

Agli ufficiali che cesseranno dal servizio permanente in base al combinato disposto dagli articoli 33 e 89 della legge di avanzamento, con l'applicazione del precedente par. 67, sarà fatto il trattamento previsto dalla legge stessa per gli ufficiali del rispettivo loro grado e corpo, che sono nelle stesse loro condizioni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di avanzamento.

PARTE II.

Dell'avanzamento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio.

§ 69.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri a norma dell'art. 23 della legge sullo stato degli ufficiali non può conseguire la promozione fino a quando rimanga in detta posizione. L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio (R. decreto-legge n. 2208 in data 15 ottobre 1925) può invece conseguire la promozione subito dopo il pari grado, promosso per avanzamento normale, che lo precedeva immediatamente nel ruolo, allorchè lasciò il servizio effettivo (art. 6 del R. decreto 10 gennaio 1926, numero 516).

A tal fine gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo sono iscritti nei ruoli subito dopo i pari grado del servizio effettivo del medesimo corpo.

§ 70.

I capitani di fregata e i tenenti colonnelli in aspettativa per riduzione di quadri in base alla prescrizioni dell'art. 50 della legge sull'avanzamento conseguono la promozione come è detto nell'art. 52 della legge stessa.

Gli ufficiali del Genio navale e per la direzione delle macchine collocati in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, perchè non conformati o non trasferiti nel corpo del Genio navale, e per gli ufficiali di vascello S.A.N. collocati in detta aspettativa perchè non ritenuti idonei al passaggio nel corpo per le armi navali, conseguono la promozione come è detto nell'art. 52 della legge sull'ordinamento della Regia marina.

§ 71.

Per l'avanzamento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, nonchè per gli accertamenti relativi alla idoneità all'avanzamento, valgono le norme stabilite dalle vigenti disposizioni per i pari grado del servizio effettivo, eccezione fatta per le condizioni d'imbarco, di comando, di direzione e di carica e salvo le eccezioni di cui ai paragrafi seguenti.

Essi non sono inscritti nelle schede individuali per l'avanzamento prescritte dal 2° comma dell'art. 23 della legge sull'avanzamento.

§ 72.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo è preso in esame, ai fini dell'avanzamento, quando venga a trovarsi compreso nei limiti di anzianità, per lo scrutinio, l'ufficiale che lo precedeva immediatamente nei ruoli quando lasciò il servizio effettivo.

§ 73.

Nei casi in cui per l'avanzamento degli ufficiali del servizio permanente è previsto il criterio della scelta comparativa o quello per concorso, agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio si applica il criterio della scelta assoluta.

Nei casi in cui dalla legge sono prescritti appositi esperimenti od esami per l'accertamento della idoneità all'avanzamento, gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo ne saranno dispensati.

§ 74.

Le Commissioni incaricate di pronunciare i giudizi in merito all'avanzamento degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo sono le stesse che si pronunciano per gli ufficiali in servizio effettivo dei corrispondenti corpi e gradi.

Per le modalità dell'accertamento della idoneità, per la inscrizione nei quadri, per la esclusione definitiva, per la cancellazione dai quadri stessi, per le comunicazioni da farsi agli interessati, valgono, per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo, le disposizioni della legge e delle presenti norme esecutive, riguardanti gli ufficiali in servizio effettivo.

PARTE III.

Dell'avanzamento degli ufficiali in congedo.

TITOLO I.

CONDIZIONI E MODI DI AVANZAMENTO.

§ 75.

L'avanzamento degli ufficiali in congedo (eccettuati quelli in congedo provvisorio che non possono conseguire promozioni) ha luogo, in ogni singola categoria, per corpo, ruolo e grado e ad anzianità.

§ 76.

Ai sensi dell'art. 68 della legge gli ufficiali in ausiliaria e della riserva possono ottenere:

1° La promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo col quale prestarono un anno di servizio attivo, sia come ufficiale del servizio permanente, sia come ufficiali richiamati dal congedo;

2° Due promozioni, quando abbiano diritto alla croce d'oro per anzianità di servizio, o abbiano preso parte alla guerra per l'indipendenza d'Italia, o abbiano ottenuto ricompense al valor militare.

Nell'una, o nelle due promozioni di cui sopra, non debbono essere computate quelle che gli ufficiali predetti abbiano comunque conseguito durante il periodo del richiamo in servizio per la guerra.

§ 77.

L'ufficiale in congedo, per conseguire la promozione al grado superiore, deve:

a) essere riconosciuto idoneo ad adempierne le funzioni;

b) aver raggiunto, al momento della promozione, la permanenza minima nel grado all'uopo stabilita dall'art. 66 della legge, o le condizioni di cui all'art. 67 per i guardiamarina e sottotenenti di complemento indicati nell'articolo stesso.

Gli ufficiali in congedo, non possono essere promossi se non lo siano già stati gli ufficiali del corrispondente ruolo in servizio permanente di pari grado e data di anzianità assoluta, non tenendo conto degli ufficiali dichiarati non idonei all'avanzamento o che trovausi nelle condizioni previste dall'art. 64 della legge.

§ 78.

Gli ufficiali inscritti fra gli indisponibili per il servizio, a senso della istruzione sulla dispensa dalla chiamata alle armi, possono, anche rimanendo in tale posizione, aspirare all'avanzamento, purchè soddisfino alle condizioni di cui ai paragrafi 81 e 82.

§ 79.

Sono esclusi definitivamente dall'avanzamento gli ufficiali in congedo, di qualsiasi grado, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 70 della legge.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 70 della legge, gli ufficiali di complemento si intendono definitivamente esclusi dall'avanzamento quando non abbiano partecipato, per due volte, agli eventuali richiami disposti ai fini dell'avanzamento.

Tanto la partecipazione ai predetti richiami, quanto il mancato intervento ai medesimi, debbono risultare dalle pratiche personali degli ufficiali.

§ 80.

A norma dell'art. 19 della legge, spetta alla Commissione ordinaria di avanzamento pronunciare i giudizi in merito all'idoneità all'avanzamento degli ufficiali delle categorie in congedo e la compilazione dei relativi quadri di avanzamento.

TITOLO II.

Accertamento dell'idoneità all'avanzamento.

§ 81.

Per essere giudicato idoneo all'avanzamento l'ufficiale in congedo deve possedere le qualità necessarie per disimpegnare le particolari attribuzioni che possono essergli affidate a seconda della categoria alla quale appartiene.

§ 82.

Le qualità di cui al precedente paragrafo devono risultare dalle note caratteristiche riportate durante il tempo passato in servizio permanente, od in occasione di eventuali richiami in servizio, e trovare conferma nella condotta tenuta durante il tempo passato in congedo.

Per accertare se l'ufficiale in congedo possegga le qualità fisiche, nella misura di cui al precedente paragrafo, le autorità dalle quali dipende, assumono le necessarie informazioni e soltanto in caso di fondati dubbi, dispongono che egli sia sottoposto ad accertamenti sanitari.

§ 83.

Il giudizio in merito all'avanzamento deve essere tenuto sospeso per gli ufficiali a carico dei quali sia stato iniziato procedimento penale, o sia stata ordinata la convocazione di un Consiglio di disciplina, o siano in corso procedimenti disciplinari di notevole gravità.

§ 84.

Per quanto concerne la procedura da osservarsi per pronunciare i giudizi sull'avanzamento e compilare i relativi quadri di avanzamento e per le comunicazioni da farsi agli interessati circa la inscrizione, non iscrizione o cancellazione dai quadri, si osservano, se ed in quanto applicabili, le prescrizioni stabilite dalle presenti norme esecutive per gli ufficiali in servizio permanente.

PARTE IV.

Dell'avanzamento degli ufficiali mutilati od invalidi riassunti in servizio sedentario.

§ 85.

A conferma del disposto dagli articoli 5 e 6 del R. decreto 15 gennaio 1925, n. 338, gli ufficiali della Regia marina mutilati od invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario non possono ottenere più di due promozioni oltre il grado da essi rivestito all'atto della riassunzione, ed in ogni caso non possono ricoprire gradi superiori a quello di capitano di vascello o corrispondenti.

§ 86.

Per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento degli ufficiali di cui al paragrafo precedente si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite dalla legge 8 luglio 1926, n. 1179, per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente.

L'avanzamento ha luogo secondo il prescritto dall'art. 86 della legge sull'avanzamento e l'idoneità dell'ufficiale, nei riguardi delle funzioni sia del proprio grado che del grado superiore, deve essere valutata in rapporto al servizio sedentario in genere, nonchè in particolare, all'attitudine a coprire i posti indicati nell'art. 1 del decreto Ministeriale 22 marzo 1921 (atto 328 del Giornale ufficiale della Regia marina del 1923).

In conformità del disposto dell'art. 3 del decreto-legge n. 1459 del 26 agosto 1917 nel giudizio di idoneità generica all'avanzamento relativo agli ufficiali mutilati od invalidi di guerra mantenuti in servizio, non sarà tenuto conto delle lesioni od infermità per servizio o fatto di guerra accertato all'atto del mantenimento in servizio, finchè non risultino aggravate o non abbiano reso più grave la menomazione delle condizioni di non idoneità.

§ 87.

Gli ufficiali riassunti di cui ai paragrafi precedenti per conseguire l'avanzamento non devono seguire i corsi nè essere sottoposti agli speciali esami ed esperimenti, che fossero eventualmente prescritti dalla legge per l'avanzamento degli ufficiali del loro corpo e grado.

Gli ufficiali riassunti sono inscritti nelle schede individuali di avanzamento prescritte dal secondo comma dell'art. 23 della legge di avanzamento.

§ 88.

L'ufficiale invalido riassunto in servizio sedentario può rinunziare all'avanzamento, secondo le norme del § 18.

§ 89.

L'ufficiale invalido riassunto in servizio sedentario è escluso definitivamente dall'avanzamento:

se sia stato dichiarato per due volte, anche non consecutive, non idoneo;

se una volta sia stato dichiarato non idoneo ed una volta cancellato dal quadro di avanzamento;

se due volte sia stato cancellato dal detto quadro.

PARTE V.

Disposizioni transitorie.

Capo I.

Norme relative agli ufficiali del ruolo transitorio di macchina.

§ 90.

I maggiori per la direzione delle macchine giudicati non idonei a passare nel corpo del Genio navale e trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, non potranno ottenere alcun avanzamento e saranno trattenuti in servizio, se idonei, fino al limite di età prescritto per il loro grado e corpo, a norma dell'art. 54 della legge sull'ordinamento della Regia marina.

I capitani per la direzione delle macchine che già sostennero con esito favorevole l'esame per maggiore e non sa-

ranno giudicati idonei a passare nel Corpo del genio navale, saranno trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina e potranno ottenere la promozione soltanto a maggiore, per anzianità, se giudicati idonei dalla competente Commissione di avanzamento. Tuttavia essi non potranno essere promossi maggiori prima dei pari grado e pari anzianità del ruolo del Genio Navale.

§ 91.

I capitani per la direzione delle macchine provenienti dalla Regia accademia navale trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina in base al comma *d*) dell'art. 45 della legge sull'ordinamento, i quali rinunceranno a frequentare i corsi da stabilire in base ai commi stessi, od a sostenere gli esami finali, e quelli che non conseguiranno la idoneità alla fine dei detti corsi resteranno definitivamente nel ruolo transitorio e non potranno avere avanzamento, giusta il disposto dall'art. 47 comma *b*) della legge sull'ordinamento della Regia marina.

Lo stesso trattamento di cui al precedente comma verrà fatto ai capitani per la direzione delle macchine, indicati nel precitato articolo 47, al comma *d*).

§ 92.

Ai tenenti e sottotenenti del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina che vengono a trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo precedente per i capitani del ruolo stesso, si applicano analogamente le norme in detto paragrafo stabilite.

I tenenti e sottotenenti che rimangono definitivamente nel ruolo transitorio potranno ottenere soltanto la promozione a capitano per anzianità, se giudicati idonei dalla competente Commissione. Tanto i tenenti che i sottotenenti suddetti non potranno ottenere la promozione ai gradi superiori se non l'abbiano già ottenuta i pari grado e pari anzianità del ruolo del Genio Navale.

§ 93.

I capitani, tenenti e sottotenenti per la direzione delle macchine trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina in base ai commi *d*) ed *e*) dell'articolo 45 della legge sull'ordinamento della Regia marina, fino a quando fanno parte del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina possono conseguire l'avanzamento per anzianità nel ruolo stesso qualora si trovino nelle condizioni stabilite dalla tabella *H* allegata alla legge sull'avanzamento, e siano giudicati idonei dalla competente Commissione di avanzamento, fermo il disposto dei precedenti paragrafi 90, 91 e 92 e del § 94 seguente.

I tenenti per la direzione delle macchine però che hanno già sostenuto con esito favorevole gli esami del corso superiore, saranno classificati per l'avanzamento a capitani con le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della legge 8 luglio 1926, n. 1179.

Per l'avanzamento degli attuali allievi direzione macchina della 5ª e 4ª classe della Regia accademia navale saranno emanate norme a parte.

§ 94.

Qualora qualche tenente del ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, trovandosi nelle condizioni prescritte dalla legge, dovesse essere promosso prima di uno o più tenenti del Genio navale di pari anzianità di grado o di anzianità superiore, tale promozione dovrà essere disposta con riserva di anzianità nei riguardi dei detti tenenti del Genio navale.

La riserva sarà sciolta allorquando i tenenti del ruolo transitorio promossi con riserva, avendo raggiunto le condizioni prescritte dalla legge, saranno trasferiti nel ruolo del Genio navale o quando per essi sarà stabilita la definitiva assegnazione al ruolo transitorio.

CAPO II.

Norme per la prima applicazione della legge sull'avanzamento.

§ 95.

I quadri di avanzamento del 1926, eccettuati quelli compilati col criterio del concorso, cessano di aver vigore alla data di pubblicazione della legge; però se vi fossero ufficiali inscritti in detti quadri che avessero acquisito diritto all'avanzamento per vacanze verificatesi prima della data di pubblicazione della legge, si darà corso alla loro promozione, in base ai quadri stessi.

§ 96.

I primi quadri di avanzamento da compilarsi in seguito alla pubblicazione della legge saranno considerati come quadri di avanzamento ordinari. Essi varranno per le promozioni da effettuarsi in dipendenza di vacanze verificatesi dalla data di pubblicazione della legge.

§ 97.

I Capitani dei vari Corpi della marina, esclusi quelli definitivamente trasferiti nel ruolo transitorio degli ufficiali di macchina, che fossero caduti agli esami di concorso precedentemente alla andata in vigore della legge di avanzamento, saranno ammessi a una prova di riparazione, concorrendo alla classifica per l'avanzamento coi pari grado appartenenti allo stesso corso.

§ 98.

Se vi fossero ufficiali che, già inscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 1926, anteriormente alla publicazione della legge, venissero raggiunti dai limiti di età stabiliti per il collocamento in ausiliaria degli ufficiali del loro corpo e grado, prima della compilazione dei nuovi quadri di avanzamento, sarà sospeso per essi il collocamento in ausiliaria in attesa che siano compilati ed approvati i nuovi quadri di avanzamento.

Se ad essi venisse assegnato nei nuovi quadri di avanzamento un posto per il quale dovesse loro spettare l'avanzamento per vacanze verificatesi anteriormente alla data di compimento dei limiti di età prescritti per il collocamento in ausiliaria degli ufficiali del loro grado e corpo, sarà dato corso alla loro promozione con decorrenza dalla data con la quale si verificarono rispettivamente le vacanze.

Se essi non fossero inscritti in quadro o fosse loro assegnato un posto per il quale non dovesse loro spettare lo avanzamento, a norma del comma precedente, si darà corso al loro collocamento in ausiliaria dalla data di compimento dei limiti di età stabiliti per il loro grado e corpo, e per il tempo nel quale furono trattenuti in servizio saranno considerati come richiamati in temporaneo servizio.

§ 99.

Per gli ufficiali per la direzione delle macchine le vacanze che eventualmente si verificheranno in seguito all'applicazione dell'art. 45 della legge 8 luglio 1926 n. 1178, saranno considerate, soltanto agli effetti del paragrafo precedente, come avvenute dalla data dell'entrata in vigore della legge stessa.

Roma, addì 23 agosto 1926.

Il Ministro per la marina
MUSSOLINI.

MODELLO

REGIA MARINA

ALLEGATO I.

Scheda per l'avanzamento a scelta comparativa al grado di . . . .

Compilata dal . . . . *Sig.* . . . .

(Art. 23 della legge 8 luglio 1926, n. 1179).

Grado	Ufficiali sui quali si deve pronunciare il giudizio	Punto assegnato	*Annotazioni*	Grado	Ufficiali sui quali si deve pronunciare il giudizio	Posto assegnato	*Annotazioni*

N. B. — **Nella prima colonna saranno elencati dal Ministero** (nei limiti di anzianità stabiliti dalle tabelle **allegate alla legge 8 luglio 1926, n.** 1179 e in ordine di anzianità) i nomi degli ufficiali sui quali si **richiede il giudizio con la scheda.**

A tutti gli ufficiali elencati nella prima colonna il compilatore deve assegnare — nella seconda **colonna un punto di merito secondo le** norme seguenti:

Il punto 20 agli ufficiali di *eccezionali qualità* fisiche, morali intellettuali, militari, professionali e **di carattere;**

i punti 18 e 19 agli ufficiali che si ritengono *molto superiori alla media;*

i punti 16 e 17 agli ufficiali che si ritengono *superiori alla media;*

il punto 15 agli ufficiali che si ritengono di *valore medio;*

i punti 13 e 14 agli ufficiali che si ritengono *inferiori alla media;*

i punti 11 e 12 agli ufficiali che si ritengono *molto inferiori alla media;*

il punto 10 agli ufficiali di *capacità appena sufficiente;*

i punti inferiori a 10 agli ufficiali che dimostrino *inidoneità* agli incarichi del *grado rivestito.*

Per l'assegnazione del punto non occorre la conoscenza personale; il punto rappresentando la riputa**zione che l'ufficiale gode nel Corpo.** Ove non si possa pronunziare il giudizio non sarà assegnato punto.

Nella colonna *annotazioni* il compilatore potrà aggiungere quanto crede per meglio definire l'ufficiale **in esame.**

(data) . . . . *il* . . . . *19* . .

Firma . . . .

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 2 (v. § 19).

Sono considerati incarichi equipollenti per l'avanzamento secondo il disposto dalle tabelle annesse alla legge di avanzamento i seguenti:

A) ***Ufficiali del Corpo del genio navale*** (Tabella *B*):

1° Per l'avanzamento da colonnello a maggior generale.

Direttore del Regio stabilimento di lavoro di Castellammare di Stabia.

In via transitoria, fino a nuove disposizioni, per i colonnelli del genio navale o della direzione macchine attualmente in servizio nel grado sono considerati incarichi equipollenti anche quello di capo reparto macchine della Spezia o di Taranto, e quello di capo divisione o capo reparto al Ministero marina, col grado di colonnello, purchè gli stessi ufficiali, in quest'ultimo caso, abbiano coperto, anche nel grado di tenente colonnello, l'incarico di capo servizio presso il Comando in capo dell'Armata.

2° Per l'avanzamento da tenente colonnello a colonnello l'incarico di vice direttore dello Stabilimento di lavoro di Castellammare di Stabia; l'incarico di capo ufficio tecnico di Trieste o di Livorno; l'incarico di capo reparto tecnico lavori di Pola o di Venezia o di Napoli o di Brindisi; l'in**carico di capo servizio armata. In via** transitoria, fino a nuove disposizioni, sono considerati incarichi equipollenti **per gli attuali tenenti colonnelli:** l'incarico di sottocapo re**parto macchine della Spezia o di** Taranto; l'incarico di capo **sezione presso il Ministero della** marina col grado di tenente **colonnello, purchè gli stessi** ufficiali abbiano coperto, per al**meno sei mesi, nel grado di** maggiore, l'incarico di capo di **un ufficio tecnico della** Regia marina.

B) ***Ufficiali del Corpo armi navali*** (Tabella *C*):

1° Per l'avanzamento da colonnello a maggior generale.

In via transitoria, la carica di Capo dell'ufficio Tecnico **Armi navali di Pola,** coperta, anche col grado di capitano **di fregata, dal 1° luglio 1923.**

2° Per l'avanzamento da tenente colonnello a **colonnello** l'incarico di sottodirettore al munizionamento di **Buffoluto** e l'incarico di capo dell'ufficio tecnico A. N. presso **la base** navale di Pola o di Venezia.

C) *Ufficiali del Corpo sanitario* (medici) **(Tabella D-1);**

1° Per l'avanzamento da tenente colonnello a **colonnello;** l'incarico di direttore del servizio sanitario presso la **Regia** accademia navale di Livorno.

D) *Ufficiali del Corpo di commissariato* ***M. M.*** **(Tabella** *E*).

1° Per l'avanzamento da tenente colonnello a **colonnello,** oltre quelli indicati nella tabella *E* della legge, **gl'incarichi di:**

a) capo dell'Ufficio commissariato militare **marittimo** di Napoli;

b) capo di una sezione tecnica di Direzione o **Sottodirezione** di Commissariato militare marittimo.

E) *Ufficiali del Corpo delle capitanerie di* ***porto*** **(Tabella** *F*).

I consorzi e le altre istituzioni portuali cui si **riferisce la** disposizione data dal N. B. apposto **alla tabella *F* sono i** seguenti:

1° Consorzio autonomo del porto di Genova;

2° Regio Commissariato del porto di Napoli;

3° Provveditorato al porto di Venezia;

4° Uffici del lavoro portuali;

5° Tutti gli altri analoghi enti portuali che **potranno in** seguito essere istituiti.

Roma, addì 23 agosto 1926.

Il Ministro per la marina:
MUSSOLINI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.